

COMUNE COLOBRARO

TITOLO 01

PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI COLOBRARO

01. IL COMUNE DI COLOBRARO E' ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. RAPPRESENTA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOBRARO SI ESTENDE PER CHILOMETRI QUADRATI 6591 ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI: VALSINNI.

TURSI, SENISE, SANT' ARCANDELO.

02. LA SEDE COMUNALE E DI TUTTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI E' UBICATA IN VIA MARIA SANTISSIMA DI ANGLONA AL NUMERO CIVICO 43 .

03. IL COMUNE DI COLOBRARO HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, UNO STEMMA RAPPRESENTATO DA: TRE COLLINE SORMONTATE DA UN RAMOSCELLO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DELLO STEMMA NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, NONCHE' I CASI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO (DELLO STEMMA) AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 03

FUNZIONI E FINALITA'

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA, INOLTRE, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE, SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI.

02. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA'; NE TUTELA I VALORI SOCIALI E CULTURALI, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELL'ENTE.

03. OPERA PER RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO DI FATTO LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI E PER REALIZZARE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

ART. 04

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE-STORICO-ARCHEOLOGICO E CULTURALE.

01. IL COMUNE SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE E TUTELARE IL TERRITORIO COMUNALE, QUALE BENE DELLA COMUNITA'.

02. PROMUOVE UN ASSETTO ORGANICO DEL TERRITORIO. PER UN ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E PRODUTTIVI.

03. ATTUA LE INIZIATIVE NECESSARIE ALLA DIFESA DEL SUOLO. DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.

04. SI IMPEGNA A FAVORIRE LA CONOSCENZA. LA VALORIZZAZIONE E LA

PUBBLICIZZAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO NATURALISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO E CULTURALE.

ART. 05

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, CONCORRE A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE DEL CITTADINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SALUBRITA' ED ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE. DEL POSTO DI LAVORO. ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI MENO ABBIENTI, AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI, AVVALENDOSI. IN TALI ATTIVITA' DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 06

SPORT-TURISMO-CULTURA

01. IL COMUNE PROMUOVE LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI CULTURALI, DEI COSTUMI, DELLA LINGUA E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

02. FAVORISCE INIZIATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO ED INCORAGGIA LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. CURA LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ZONE PAESAGGISTICHE E DEL CENTRO STORICO E FAVORISCE LE INIZIATIVE AGRITURISTICHE.

04. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE E SOSTIENE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, ANCHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI IDONEI, LE CUI MODALITA' DI FRUIZIONE SARANNO DISCIPLINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE FAVORISCE ED INCENTIVA GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO.

ART. 07

PARITA' UOMO DONNA

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE. PROMUOVE AZIONI TENDENTI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE E LA REALIZZAZIONE DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE FRA UOMINI E DONNE NEL LAVORO, NELLA PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E NEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

02. SI ADOPERA, IN PARTICOLARE, PER PROMUOVERE GLI OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' ED I COMPORTAMENTI DISCRIMINANTI NELL'ACCESSO AL LAVORO E SUL LAVORO.

ART. 08

OCCUPAZIONE GIOVANILE E POLITICA DEL LAVORO

01. IL COMUNE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ADOTTA LE INIZIATIVE NECESSARIE A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA OCCUPAZIONE GIOVANILE, NELL'AMBITO DI UNA POLITICA COMPLESSIVA DI TUTELA DEL

DIRITTO AL LAVORO.

02. FAVORISCE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' LAVORATIVE DEI GIOVANI NONCHE' LO SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE TRA LAVORATORI, IMPRENDITORI E TECNICI.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONI ECONOMICA AL FINE DI CREARE UN SISTEMA DI RAPPORTI DI PRODUZIONE SUL PRINCIPIO DELLA GIUSTIZIA SOCIALE E TENDENTE A SUPERARE I DISLIVELLI ECONOMICI E SOCIALI, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DEI SINDACATI E DELLE FORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE, OPERANTI SUL TERRITORIO.

02. TUTELA E PROMUOVE LE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, ADOTTANDO, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, INIZIATIVE PER STIMOLARE LO SVILUPPO E FAVORIRE L' ASSOCIAZIONISMO.

03. COORDINA E DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO, LE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE ALL' UTENZA.

04. PROMUOVE E SOSTIENE LO SVILUPPO DELL' ATTIVITA' AGRICOLA, QUALE COMPONENTE ESSENZIALE DELLA PROPRIA STRUTTURA ECONOMICA, ADOTTANDO, IN PARTICOLARE, INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' RURALE E DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA. DELLA TUTELA E DELL' INCREMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE, DELLE FORZE ASSOCIATIVE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

ART. 10

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE

01. IL COMUNE ADOTTA INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DEI PROBLEMI CHE DETERMINANO L' EMIGRAZIONE DELLA PROPRIA POPOLAZIONE.

02. FAVORISCE IL RITORNO E IL REINSERIMENTO DEGLI EMIGRATI AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI ALL' UOPO PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 11

PARTECIPAZIONE-COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ASSICURA L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI DELL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 .

02. ORGANIZZA INCONTRI E CONVEGNI ED ISTITUISCE MEZZI E STRUMENTI IDONEI PER UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, LE DECISIONI ED I PROVVEDIMENTI COMUNALI.

03. PROMUOVE FORME DI COLLABORAZIONE, ANCHE IN VISTA DI POSSIBILI UNIONI O CONSORZI CON I COMUNI LIMITROFI, IN PRIMO LUOGO AL FINE DI OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE, RIDURRE LE SPESE ED ACCORPARE LA GESTIONE DI SERVIZI DI BACINO ULTRA COMUNALE.

ART. 12

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, CHE PER LORO NATURA NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' PREVEDERE:

A) LA CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE. ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

B) AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPREDITORIALE;

C) ISTITUZIONI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

D) SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA BASSO SINNI, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, LADDOVE LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 13

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE. DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01 ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 14

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

ELEZIONI - COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 16

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE PREVISTE DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEGALITA' E RACCORDANDOSI NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, ALLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 17

CONVOCAZIONE E SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE, ALTRESI', CONVOCATO:

A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

B) PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LA RIUNIONE DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE O DA QUELLO IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE, SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, COL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DALL'ASSESSORE ANZIANO O DAL MEMBRO PIU' ANZIANO FRA I CONSIGLIERI RICHIEDENTI.

04. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE AVVIENE CON PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE ; IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU INIZIATIVA DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO O DEL PREFETTO.

ART. 18

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 19

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA. QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, NEI CASI D'URGENZA E PER ARGOMENTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NON SI DA LUOGO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO, NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA PARTECIPANO I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. SI APPLICANO GLI ARTT. 21 E 22 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 21

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE STA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE A RENDERE VALIDA L'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTT. 19 E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 22

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI, TRANNE I CASI DI SCRUTINIO SEGRETO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. NEI CASI DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI COL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 23

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' PROPRIE, VERSO IL COMUNE O VERSO AZIENDE COMUNALI O SOGGETTE ALL'AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA DELL'ENTE, O QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. UGUALMENTE SI DEVONO ASTENERE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERCIZI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 24

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, TRANNE I CASI DI SEDUTA SEGRETA STABILITI DAL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO PONE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER L'EFFETTIVO DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DELLA COMUNITA'.

ART. 25

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI.

02. NELLE SEDUTE PUBBLICHE, PUO' ORDINARE CHE VENGA ESPULSO, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 26

VERBALIZZAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

CAPO 03 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 27

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATO DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA

LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO SENZA VINCOLO DI MANDATO.

ART. 28

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE CONSILIARI EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE, SONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 29

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE O ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

03. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 30

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INSERIRLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

02. LE DIMISSIONI HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO E NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01).

03. IN CASO DI INERZIA DEL SINDACO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE CHE L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO PRENDA ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 31

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 32

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, A NORMA DEL
REGOLAMENTO

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA COMPETENZA DEI CAPIGRUPPO E LE
RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 33

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.

02. PUO', ALTRESI', PROCEDERE AD ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE O
SPECIALI PER L'ESAME DI QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O
ECCEZIONALE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI,
LE NORME DI FUNZIONAMENTO, LE FORME DI PUBBLICITA' DEI FAVORI
E L'EVENTUALE PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI, CHE ABBIANO PARTICOLARI
ESPERIENZE NEI SETTORI DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI STESSE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AI LAVORI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. I POTERI DELLE COMMISSIONI SONO MERAMENTE CONSULTIVI E DI
INIZIATIVA.

ART. 34

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 02 E AL CAPO 03
DEL PRESENTE TITOLO, SONO DETERMINATE IN APPOSITO REGOLAMENTO.
APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL
COMUNE.

CAPO 04 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO
QUATTRO ASSESSORI, DI CUI UNO POTRA' ESSERE NOMINATO FRA I
CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA
03 , DELLA LEGGE 142 DEL 1990 AVENTE I REQUISITI DI
ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI
REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA
AMMINISTRATIVA ED, INOLTRE, UN ASSESSORE POTRA' ESSERE SCELTO FRA I
CONSIGLIERI DI MINORANZA.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA
LE FUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI STATALI E
REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA PRESIDENZA
SPETTA ALL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O ALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 36

ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER LA ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, INDICANTE IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE E DI UNA DICHIARAZIONE POLITICO-PROGRAMMATICA SECONDO TERMINI E MODALITA' VOLUTE DALLA LEGGE.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATO DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DI DECADENZA E REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI SINO AL SECONDO GRADO CIVILE.

05. TRANNE IL CASO DI SINGOLE DIMISSIONI, IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 37

DURATA IN CARICA, SURROGAZIONI

01. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO PARZIALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

02. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA MUNICIPALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

03. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

04. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE DI ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 38

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA CESSAZIONE DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETTERA B) NUMERO 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO E PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA

CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 NUMERO 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 35 - COMMA 02 - DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA L'OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DEL NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEL TERMINE PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA E IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 41

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCATA ALL'INTERESSATO.

03. PER VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO

ART. 42

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI, COLLEGIALMENTE, DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO E AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. ESSA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. NELLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER MOTIVI DI URGENZA, SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA, ALLA GIUNTA MUNICIPALE DEVE ESSERE CORREDATA DAI PRESCRITTI PARERI DI CUI ALL' ARTT.

53 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 ED INSERITI IN DELIBERA.

08. LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE SONO SOTTOSCRITTE DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 05 - IL SINDACO

ART. 45

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA, SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

03. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 46

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) RAPPRESENTA L' ENTE;

B) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

C) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

D) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDO L' ORDINE DEL GIORNO E DETERMINANDO IL GIORNO DELL' ADUNANZA;

E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

F) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990

NUMERO 241 ;

H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, GLI ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

I) HA FACOLTA' DI DELEGA;

L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, FATTA ECCEZIONE DI QUELLI DEMANDATI AD ALTRI ORGANI;

N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA.

ART. 47

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE AL FINE DI ASSICURARE CHE UFFICI,

SERVIZI, ISTITUZIONI COMUNALI, SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO E GLI INDIRIZZI ATTUATIVI DEFINITI DALLA GIUNTA;

B) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

C) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

D) COMPIE ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO

PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI CHE FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. OVE IL SINDACO, O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI, CHE NON ADEMPIA AI COMPITI DEL PRESENTE ARTICOLO, E' TENUTO A RIMBORSARE AL

COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO, PER L'ADEMPIMENTO DI TALI FUNZIONI.

ART. 49

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, CONFERISCE DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, IN CASO DI ASSENZA

O DI IMPEDIMENTO, AD UN ASSESSORE.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATA DALL'ETA'.
03. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO. AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AD ESSE RELATIVI.
04. SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.
05. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DELEGATI AGLI ASSESSORI QUANDO MOTIVI DI FUNZIONALITA' E COORDINAMENTO LO RENDONO OPPORTUNO.
06. DELLE DELEGHE E DELLE EVENTUALI MODIFICAZIONI, RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI, DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. GLI ASSESSORI DELEGATI SONO RESPONSABILI DINANZI AL SINDACO E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 54 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.
08. IL SINDACO, PUO' DELEGARE, SU SPECIFICHE COMPETENZE, CONSIGLIERI COMUNALI ESTERNI ALLA GIUNTA, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATI ED UFFICI

CAPO 01 - UFFICI

ART. 50

PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E' INFORMATA AI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AGLI ORGANI BUROCRATICI.
02. ASSUME QUALI CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA IMPARZIALITA' E FUNZIONALITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE ISPIRANDOSI AI SEGUENTI CRITERI:
 - A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER OBIETTIVI E PROGRAMMI;
 - B) ANALISI DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' COLLEGATE AGLI AMBITI DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) FLESSIBILITA' DEL PERSONALE.

ART. 51

PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E' DISCIPLINATO DAGLI

ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) DOTAZIONE ORGANICA;
- B) PROCEDURE DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- C) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI;
- D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- E) MODALITA' PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESSERNE DI CUI ALL'ARTICOLO 51 - COMMA 07 - DELLA LEGGE NUMERO 142 DEL 1990 .

03. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI.

04. GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

CAPO 07 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO, NONCHE' IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO DI VERTICE DEL COMUNE.

02. ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E SERVIZI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, ALLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA ED ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE.

03. ESERCITA LA SUA ATTIVITA' CON POTESTA' DI INIZIATIVA E DI AUTONOMIA NELLE SCELTE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DEI RISULTATI.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GENERALE, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, CONSULTIVO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 03 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 53

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTINAZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COSI' COMPOSTA:

- A) IL SINDACO, O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE;
- B) IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DAL PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O

SUPERIORE.

TITOLO 04

RESPONSABILITA'

ART. 54

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I DIPENDENTI COMUNALI, SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE ED IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE COMPORTANO RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA DAL SINDACO.

ART. 55

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01) QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUALORA LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 56

RESPONSABILITA' CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DANARO DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 57

PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - PARTECIPAZIONI

ART. 58

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE.

02. PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. GARANTISCE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELE DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI, CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

ART. 59

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I CITTADINI, I LAVORATORI, LE FORZE SINDACALI E SOCIALI, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE E NELLE FORME DI VOLTA IN VOLTA PIU' IDONEE. NEI CASI IN CUI E' OPPORTUNO E PER LE QUESTIONI DI MAGGIORE RILEVANZA, E' POSSIBILE RICORRERE ALLA FORMA DI CONSULTAZIONE DELL' ASSEMBLEA PUBBLICA.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE SUE MODIFICHE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI PER IL TRAFFICO.

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO VENGONO STABILITE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLE CONSULTAZIONI.

ART. 60

COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ELEGGE, A SCRUTINIO PALESE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. ESSA E' FORMATA DA CINQUE MEMBRI, DI CUI TRE CONSIGLIERI DI

MAGGIORANZA, UNO DI MINORANZA ED UN ESTERNO, AVENTI PARTICOLARI COMPETENZE NEL CAMPO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA COMMISSIONE DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED I SUOI COMPONENTI SONO RIELEGGIBILI.

04. ESSA HA POTERI CONSULTIVI, DECIDE CIRCA L'AMMISSIBILITA' E LA RICEVIBILITA' DELLE PETIZIONI DEI CITTADINI, DELLE INTERROGAZIONI, DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM CONSULTIVO ED HA COMPETENZA PER TUTTE LE QUESTIONI DEFERITELE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 61

INTERROGAZIONI - PETIZIONI

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA.

02. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE, TEMPI E FORMA DELLA RISPOSTA SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. TUTTI I CITTADINI POSSONO, IN FORMA COLLETTIVA, RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'

04. LA COMPETENTE COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

06. IN OGNI CASO LA PROCEDURA SI CHIUDE CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

ART. 62

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARI, PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, E' ESERCITATA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA PROPOSTA REDATTA, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO IN CUI SI ESERCITA L'INIZIATIVA.

03. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 65 .

04. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E' ESCLUSO NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) TRIBUTI E BILANCIO;

B) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

C) DESIGNAZIONI E NOMINE;

D) REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RIUNIRSI, PER ESAMINARE LA PROPOSTA, ENTRO 90 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, DIETRO VERIFICA, DA

PARTE DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DELLA SUA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA'.

06. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE, CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

07. SCADUTO ANCHE QUEST' ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DELL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

CAPO 02 - REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 63

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, QUALE STRUMENTO DI VERIFICA E DI ORIENTAMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO, OVE RICORRANO TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI RICHIESTI, QUANDO SI VERTE SU QUESTIONI DI ENERGIA, TRASPORTI, POLITICA SOCIALE, SALVAGUARDIA DEL CENTRO STORICO E DEI BENI CULTURALI, TUTELA DELL' AMBIENTE, TUTELA DELLA SALUTE, GESTIONE DEI BENI COMUNALI.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO PER LE MATERIE INDICATE AL PRECEDENTE ARTT. 62 COMMA 04 NONCHE' SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI E SU MATERIE CHE SONO OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIA NELL' ULTIMO TRIENNIO.

04. IL COMUNE NE FAVORISCE L' ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

05. SOGGETTI PROMOTORI DEI REFERENDUM CONSULTIVI SONO:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DEVE DELIBERARLO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) UN QUINTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA.

06. LA PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO E' VAGLIATA DALLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE NE VERIFICA LA RICEVIBILITA' E L' AMMISSIBILITA'.

07. POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVO ANCHE PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEAMENTE, IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' AVERE LUOGO IN COINCIDENZA DI ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 64

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM CONSULTIVO E' DICHIARATO ACCOLTO QUALORA I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE, IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

02. IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE

DEL RISULTATO, LA GIUNTA MUNICIPALE DEVE PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

03. L'ESITO FAVOREVOLE NON VINCOLA IL CONSIGLIO IL QUALE, TUTTAVIA, OVE SE NE DISCOSTI, COL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE FORNIRE ESPRESSA ED ADEGUATA MOTIVAZIONE ALLA DELIBERA NON CONFORME ED INFORMARNE I CITTADINI CON MEZZI ADEGUATI.

ART. 65

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 66

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE COMUNICA L'AVVIO AL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02), HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI PERTINENTI L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 67 .

ART. 67

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DA' NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO INDICARSI:

- A) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- B) UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) MODALITA' PER LA VISIONE DEGLI ATTI.

02. LADDOVE, PER PARTICOLARI ESIGENZE O PER IL NUMERO O LA INDETERMINAZIONE DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA'.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBONO ESSERE INVIATI, I DIPENDENTI RESPONSABILI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NONCHE' I TEMPI E LE ULTERIORI MODALITA'.

CAPO 04 - DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

ART. 68

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE:

A) DI QUELLI CHE LA LEGGE DICHIARA RISERVATI E SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE;

B) DI QUELLI INDIVIDUATI ESPLICITAMENTE DAL REGOLAMENTO;

C) DI QUELLI INDICATI TALI PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEGLI ENTI O DI IMPRESE O CHE SIA PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE O DEGLI ENTI DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LA RACCOLTA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL FOGLIO DI ANNUNCI LEGALI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 69

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DAGLI ENTI DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 70

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE SI IMPEGNA AD ATTUARE SISTEMI DI INFORMAZIONE COMPLETI E TEMPESTIVI PER ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO SI INFORMA AI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ED A QUELLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 NUMERO 241

CAPO 05 - DIFENSORE CIVICO

ART. 71

ISTITUZIONE

01. A GARANZIA DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL COMUNE PUO' CONCLUDERE APPOSITA CONVENZIONE PER AVVALERSI DELL'OPERA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 14 GIUGNO 1986 NUMERO 11 DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE OVVERO, D'INTESA CON ALTRI COMUNI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL BASSO SINNI PUO' VALUTARE

CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVERE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 72

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 73

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA SPECIALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI, SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 74

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONCERNENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01) DETERMINA. ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AL ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME

DEI BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

ART. 75

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE SOCIALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE

ART. 76

PRINCIPI

01. IL COMUNE, NEL CONSEGUIMENTI DI OBBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, UTILIZZA STRUMENTI ED ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

02. SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 77

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, FAVORENDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI

ART. 78

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPREDITORIALE, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 79

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE UNIONE DI COMUNI AL FINE DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE ALLA COLLETTIVITA' SERVIZI PIU' EFFICIENTI.

ART. 80

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI

PREVISTI IN LEGGI SPECIALI, CHE RICHIEDONO PROCEDURE COMPLESSE PER IL COORDINAMENTO E LA INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, IN PARTICOLARE, DOVRA' INDICARE TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STESSO, COSTI, FONDI DI FINANZIAMENTO E PIANO FINANZIARIO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE E CONTROLLO INTERNO

ART. 81

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E UN PROPRIO PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 82

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI VENGONO DATI IN AFFITTO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , NUMERO 392 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 83

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE NUMERO 142 DEL 1990 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 84

LA CONTABILITA' COMUNALE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE PREDISPONE ED APPROVA UN' APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL QUALE DISCIPLINA L'IMPIANTO CONTABILE DEL COMUNE E LA GESTIONE DELLE ENTRATE PROPRIE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEVE DELINEARE UN SISTEMA DI CONTABILITA' ISPIRATO AI PRINCIPI DELLA VERITA', CHIAREZZA E PRECISIONE ED OPPORTUNAMENTE COORDINATO CON I PRINCIPI DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 85

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SUL`ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO CONTABILE POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA. SARANNO, ALTRESI', DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONCESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 09

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 86

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 87

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NUMERO 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSO, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 88

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA MUNICIPALE ED AI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 - COMMA 02 LETTERA A) - DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NUMERO 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT.

47. COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NUMERO 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI 15 GIORNI, AD AVVENUTA ESECUTIVITA'.

ART. 89

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPROVATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE E NELLO STATUTO, ENTRO 120 GIORNI DECORRENTI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 90

REVISIONE DELLO STATUTO - MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03. DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NUMERO 142 .

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO. CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 91

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL' ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA PRIMO.

ART. 92

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE E AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 (TRENTA) GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL' INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE.